

OGGETTO: TRIBUTI. IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. ESAME ED APPROVAZIONE.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco Francesco Farina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto altresì il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 che introduce alcune modifiche all'impianto originario della disciplina del tributo;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Ritenuto di avvalersi e sfruttare la possibilità consentita dall' art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, adottando delle aliquote TASI superiori al massimo originariamente previsto (2,5 per mille) allo scopo di finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, delle detrazioni di imposta finalizzate generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili e generare pertanto una distribuzione più equa del carico fiscale;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l' aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI con le relative detrazioni:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|---|
| Abitazioni principali e relative pertinenze | 3,3 per mille Con: ➤ <u>detrazione fissa di € 100 per le abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale complessiva fino a € 400,00 (con esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9)</u> ➤ detrazione pari a 50 € per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni. |
| Fabbricati rurali strumentali | 1 per mille |
| Altri immobili | 0 per mille |

Valutato che il gettito stimato della TASI ammonta ad € 87.186,00 e che, pertanto, le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili in misura pari al 76,24%, come stanziato nello schema di bilancio di previsione 2014, in approvazione:

Attività culturali: € 12.540,00 ;

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: 40.841,82 ;

Illuminazione pubblica: € 47.324,00;

Protezione civile: € 283,72

Manutenzione del verde: € 13.366,00

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito agli atti il parere del Revisore Unico dei conti, dott. Cristiano Maccagnani in merito alla presente deliberazione, agli atti;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|--|
| Abitazioni principali e relative pertinenze | 3,3 per mille Con: ➤ detrazione fissa di €. 100 per le abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale complessiva fino a €. 400,00 (con esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9) ➤ detrazione pari a 50 € per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni. |
| Fabbricati rurali strumentali | 1 per mille |
| Altri immobili | 0 per mille |

2. di dare atto che gli utilizzatori di immobili (inquilini) non dovranno sostenere alcuna quota del presente tributo a loro carico in quanto la categoria "altri immobili" è stata esentata dal pagamento della TASI;

3. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il proponente
Francesco Farina

Il Presidente chiede al Segretario comunale di esporre le aliquote decise dall'Amministrazione e soprattutto le motivazioni che ne stanno alla base, servendosi di un prospetto che è stato predisposto.

SEGRETARIO COMUNALE: Spiega che nel Comune di Palù la TASI si applicherà solo alle abitazioni principali e relative pertinenze e ai fabbricati rurali strumentali. Mentre a questi ultimi l'aliquota che può essere applicata non può superare l'1 per mille per le abitazioni principali si è scelto di applicare il massimo consentito dalla legge, vale a dire il 3,3 per mille; allo stesso tempo però è stato deciso di prevedere una detrazione fissa di euro 100 per tutte le abitazioni con rendita fino a 400 euro e una detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni. Con questa articolazione la tassa risulta più equa rispetto all'impianto concepito come standard dallo stato centrale. Applicando infatti l'aliquota standard dell'1 per mille si avrebbe avuto un effetto distorsivo rispetto a quanto accadeva con l'IMU: in pratica i possessori di abitazioni con rendite elevate avrebbero pagato molto meno a scapito invece dei possessori delle abitazioni con rendite basse, che invece si sarebbero visti costretti a pagare mentre prima, grazie alle detrazioni previste dalla disciplina IMU, non pagavano niente. Ad es. una abitazione con rendita pari a 600 pagava di IMU 304 euro, e se aveva due figli 204. Con l'aliquota TASI standard avrebbe pagato molto meno: esattamente 100 euro. Al contrario i possessori di una abitazione con rendita di 280 euro pagavano di IMU euro 35, mentre non pagavano nulla se avevano due figli. Al contrario con TASI all'1 per mille avrebbero pagato 50 euro. In sostanza le rendite più basse avrebbero finanziato il minore gettito derivante dalle abitazioni con rendite più elevate.

Con l'aliquota al 3,3 per mille e le detrazioni introdotte l'abitazione con rendita 600 paga come nel caso dell'IMU, leggermente di più (330 euro che diventano 230 in presenza di due figli), mentre le rendite fino a 350 euro non pagano nulla in presenza di due figli, come nella situazione IMU e se privi di figli pagano come nel 2012.

CONSIGLIERE GOLIN: Osserva che non è la casa che fa la ricchezza di una persona, ma il reddito; uno può avere ereditato una casa grande e non avere reddito perché magari ha perso il lavoro.

SINDACO: L'osservazione è giusta, ma se si affrontano tutti i casi non si finisce più.

CONSIGLIERE GOLIN: ...eppure ce ne sono tanti.

SINDACO: ...ma di scarso valore e ripete che la materia è molto complessa.

CONSIGLIERE BRIGO: Scambia un paio di osservazioni e confronti col segretario in riferimento agli effetti delle aliquote TASI rispetto al carico fiscale vigente con l'IMU.

Poiché nessun consigliere chiede parola per esprimere osservazioni o richieste;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente per oggetto: "TRIBUTI: Imposta unica comunale - IUC. Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014. Esame ed approvazione".

PRESO ATTO della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente atto;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere di merito di cui all'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 4 (Stefania Caloini, Agostino Golin, Paolo Montagna e Luisa Brigo), su n. 12 consiglieri presenti, n. 12 consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati ed in carica (assente il consigliere Luca Cavattoni).

DELIBERA

Di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

SUCCESSIVAMENTE sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 4 (Stefania Caloini, Agostino Golin, Paolo Montagna e Luisa Brigo), su n. 12 consiglieri presenti, n. 12 consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati ed in carica (assente il consigliere Luca Cavattoni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.